

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.P.A.

SIDRA
Protocollo Generale
Prot. N. 31211/20
del 27/08/2020

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874,

in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e,

di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

PREMESSO CHE

❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Premesse - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) Oggetto - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrocinio legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

disdettate su cui si necessita *preliminarmente* una verifica più accurata sull'esigibilità del credito.

Art.3) Accettazione - Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) Incompatibilità - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) Modalità - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

1) Preliminare verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità

del credito;

II) Redazione della lettera di diffida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi ai sensi del codice civile; tale fase verrà anticipata da qualsivoglia ulteriore contatto (telefonico, e-mail, pec) con l'utenza morosa; si predilige l'invio della lettera di diffida e messa in mora tramite pec;

III) La lettera di diffida e messa in mora redatta nel rispetto assoluto della Normativa vigente, ivi comprese le disposizioni dell'ARERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazioni ARERA, l'inserimento della clausola in virtù della quale viene eccepita l'interruzione della prescrizione e di ogni termine decadenziale e una clausola di stile con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti;

IV) Decorsi i termini della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un'ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la riscossione del credito e dell'azione giudiziale più congeniale da intraprendere; in caso negativo, invierà una relazione certificativa di inesigibilità del credito;

V) Attività giudiziale mediante procedimento monitorio e/o altro suggerito dal professionista incaricato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle afferenti il calcolo delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.

La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professio-

nista, oltre a svolgere le prestazione attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sidraspa@postacert.vodafone.it, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il Professionista incaricato comunicherà l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica-giuridica idonea a tutelare gli interessi della società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.

Art.6) Durata - L'incarico avrà durata limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziale e giudiziale del credito.

Art.7) Compenso - Il compenso sarà corrisposto secondo i seguenti criteri:

1. riconoscimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;

2. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altro procedimento giudiziale incoato, verrà riconosciuto un onorario commisurato ai parametri minimi previsti dal DM 55/14 ss.mm.ii. in relazione al valore della controversia;

3. in ipotesi di attività di recupero stragiudiziale, è riconosciuto il compenso nella misura non superiore al 20 % del credito se effettivamente riscosso e comunque non superiore a € 200,00 oltre accessori di Legge, ovvero il rimborso delle spese vive sostenute e documentalmente provate.

La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsare le spese legali vive, su notula pro-forma avanzata dal professionista, per incardinare il relativo procedimento giudiziale. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la riscossione delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

Art.8) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.

Art.10) Recesso - È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al professionista 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

<p>Art.11) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016</p>		visti :
<p>e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile</p>		timer
<p>con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni</p>		per g
<p>normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stes-</p>		Art.1
<p>si conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto;</p>		l'int
<p>si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini</p>		scon
<p>dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti</p>		Art.:
<p>dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196).</p>		so d'
<p>Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che</p>		Art.:
<p>le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù</p>		espli
<p>del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..</p>		2229
<p>Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13</p>		prof
<p>D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscetti-</p>		
<p>bili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.</p>		Il sc
<p>Art.12) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato</p>		C.F.
<p>ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001</p>		stuc
<p>con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il</p>		P.IV
<p>Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Inte-</p>		con
<p>grità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna</p>		
<p>a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei</p>		la p
<p>succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relati-</p>		dite
<p>ve sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e</p>		ILP
<p>sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provve-</p>		AV
<p>dimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a</p>		
<p>conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, pre-</p>		Ai :
<p style="text-align: center;">6</p>		

visti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legit-
timerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per
l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabili-
scono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) Registrazione - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in ca-
so d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.15) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa
esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art.
2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento
professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Avv. DANIELA PRIMA

C.F. PR17DNL81H52E351D , con

studio in CATANIA , via ALTA , 61

P.IVA 05190420876

con l'apposizione della sottoscrizione in calce

dichiara ed accetta

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del cre-
dito di cui sopra.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

AVV. 

PROF. FABIO FATUZZO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano e-

spressamente i punti:

Art. 9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art. 11) Privacy; Art. 12) Modello 231; Art. 13) Fo-

ro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

AVV. 

PROF. FABIO FATUZZO